II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO E COMMISSIONE

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, E DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

del 7 gennaio 1986

che stabilisce il regime da applicare alle importazioni, in Spagna e in Portogallo, originarie dell'Algeria, dell'Egitto, di Israele, della Giordania, del Libano, del Marocco, della Siria, della Tunisia, della Turchia e della Iugoslavia, di prodotti che rientrano nel trattato CECA

(86/3/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, E DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

considerando che i protocolli per la definizione delle misure transitorie e degli adeguamenti necessari a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo non sono stati conclusi per quanto riguarda gli accordi tra gli stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e detta Comunità da un lato nonché rispettivamente l'Algeria, l'Egitto, Israele, la Giordania, il Libano, il Marocco, la Siria, la Tunisia, la Turchia e la Iugoslavia dall'altro ; che è pertanto necessario adottare misure per porre rimedio a questa situazione dal momento dell'adesione ; che a tal fine, le importazioni in Spagna e Portogallo di prodotti che rientrano nel trattato CECA, originari di uno dei paesi succitati debbono essere subordinate, fino al 28 febbraio 1986, al regime applicabile alle importazioni in Spagna e Portogallo da detti paesi prima dell'adesione,

HANNO DECISO QUANTO SEGUE :

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 28 febbraio 1986, le importazioni in Spagna e Portogallo dei prodotti che rientrano nel trattato CECA, originarie dell'Algeria, dell'Egitto, di Israele, della Giordania, del Libano, del Marocco, della Siria, della Tunisia, della Turchia e della Iugoslavia sono soggette al regime applicabile prima dell'adesione alle importazioni in Spagna e Portogallo da detti paesi.

Articolo 2

Gli stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie all'applicazione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 gennaio 1986.

Per la Commissione
Il Presidente
Jacques DELORS

A nome degli stati membri
Il Presidente
H. van den BROEK